

**Ordinanza
sulle prestazioni in caso di pensionamento
anticipato di dipendenti in speciali rapporti
di servizio
(OPPAⁿ)¹**

del 2 dicembre 1991 (Stato 17 ottobre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 57 capoverso 1^{bis} e le disposizioni transitorie della modificazione del 22 marzo 1991 dell'ordinamento dei funzionari² e l'articolo 194 dell'organizzazione militare³,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica ai dipendenti nei seguenti speciali rapporti di servizio:

- a. tutte le persone nominate nell'articolo 1 dell'ordinanza del 10 marzo 1969⁴ sulla posizione giuridica (O sulla posizione giuridica);
- b. membri del Corpo degli istruttori;
- c.⁵ piloti d'officina delle Forze aeree (FA);
- d.⁶ piloti collaudatori dell'Aggruppamento dell'armamento (AA) le cui missioni nel Servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti;

RU **1992** 388

¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 lett. d dell'O del 10 gen. 1996 (RU **1996** 208).

² RS **172.221.10**

³ [CS **5** 3; RU **1948** 365, **1949** 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, **1952** 339 346 art. 2, **1959** 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, **1961** 241, **1968** 74 n. I, III, **1970** 46, **1972** 1069 art. 15 n. 3, **1975** 11, **1984** 1324, **1990** 1882, **1991** 857 all. n. 10 1412, **1992** 288 all. n. 20 2392 I 2 2521 art. 55 n. 3, **1993** 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, **1994** 1622 art. 22 cpv. 2, **1997** 2022 art. 72 lett.e. RU **1995** 4093 all. n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS **510.10**).

⁴ [RU **1969** 279, **1970** 1276 I, II, **1973** 1699, **1979** 640, **1980** 381, **1983** 545, **1990** 3 art. 4. RU **1997** 171 appendice n. 1]. Vedi ora l'O del 2 dic. 1996 (RS **510.22**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

- e.⁷ dipendenti della Direzione del traffico aereo e della sicurezza di volo delle Forze aeree (personale addetto alla sicurezza di volo FA);
- f. membri della squadra di vigilanza (membri SV);
- g.⁸ i piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell'eseguire voli di servizio giusta l'articolo 3 lettere a e b dell'ordinanza del 4 ottobre 1999⁹ sul servizio di volo;
- h. membri del Corpo delle guardie di confine, in uniforme e armati, che sottostanno al Codice penale militare e alla giurisdizione militare giusta l'articolo 137 della legge sulle dogane¹⁰ e ricoprono il grado di ufficiale, sottufficiale, appuntato o guardia di confine.

Art. 2 Altri dipendenti

I dipendenti giusta l'articolo 1 sottostanno alla presente ordinanza anche se, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, è stata attribuita loro una nuova attività che tenga conto del loro precedente statuto di servizio e se, prima del compimento del 65° anno di età, si dimettono simultaneamente dalla nuova attività e dal servizio della Confederazione.

Sezione 2: Pensionamento anticipato

Art. 3 Età di pensionamento e proscioglimento dal servizio di volo

¹ Il pensionamento di persone giusta l'articolo 1 lettera a è retto dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza sulla posizione giuridica¹¹.

² L'età di pensionamento è di:

- a. per gli istruttori, i membri della SV e i membri del Corpo delle guardie di confine (art. 1 lett. b, f e h), 58 anni;
- b.¹² per i piloti d'officina FA, i piloti collaudatori AA, il personale addetto alla sicurezza di volo FA e i piloti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (art. 1 lett. c-e e g), 62 anni.

³ L'autorità eleggente può prosciogliere dallo speciale rapporto di servizio i membri del Corpo degli istruttori e della SV (art. 1 lett. b e f) a 55 anni, i piloti d'officina FA, i piloti collaudatori AA, il personale addetto alla sicurezza di volo FA e i piloti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (art. 1 lett. c-e e g) a 58 anni, se dette

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 11 dell'O del 4 ott. 1999 sul servizio di volo (RS **172.217.2**).

⁹ RS **172.217.2**

¹⁰ RS **631.0**

¹¹ [RU **1969** 279, **1970** 1276 I, II, **1973** 1699, **1979** 640, **1980** 381, **1983** 545, **1990** 3 art. 4. RU **1997** 171 appendice n. 1]. Vedi ora l'O del 2 dic. 1996 (RS **510.22**).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

persone, senza propria colpa e per ragioni diverse dall'invalidità, non possono più rimanere in carica. Se l'autorità eleggente è il Consiglio federale, decide il Dipartimento competente.¹³

Art. 4 Data del pensionamento

¹ I dipendenti giusta l'articolo 1 lasciano lo speciale rapporto di servizio alla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età del pensionamento.

² L'autorità eleggente può, di mutuo accordo, fissare il pensionamento del dipendente giusta l'articolo 1 lettere a-g alla metà o alla fine dell'anno civile, se ragioni di servizio lo esigono.

³ Per i membri del Corpo delle guardie di confine, l'autorità eleggente può, discrezionalmente, su domanda di un dipendente o per ragioni di servizio con il consenso dell'interessato, prolungare ogni volta di un anno il rapporto di servizio, al massimo fino al compimento del 65° anno di età, nella misura in cui il posto debba continuare ad essere occupato e l'interessato ne soddisfi i requisiti.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 5 Prestazioni alla cessazione dello speciale rapporto di servizio

¹ Se lo speciale rapporto di servizio cessa a causa del raggiungimento dell'età di pensionamento (art. 3) e il dipendente lascia il servizio della Confederazione, questi ha il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 28 a 30 dell'ordinanza del 2 marzo 1987¹⁴ sulla Cassa federale di assicurazione (Statuti CFA).

² Gli aventi diritto giusta il capoverso 1 ricevono inoltre una prestazione supplementare della Confederazione fino a 62 anni compiuti.¹⁵ In caso di invalidità parziale, la prestazione supplementare è calcolata secondo la parte del rapporto speciale di servizio soppressa per ragioni diverse dall'invalidità.

³ Non vi è diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2:

- a. in caso di licenziamento disciplinare;
- b. se il rapporto di servizio è sciolto a causa di invalidità ai sensi degli articoli 27 e seguenti degli Statuti CFA¹⁶.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

¹⁴ [RU **1987** 1228, **1988** 160, **1994** 802. RU **1995** 533 art. 70 cpv. 1]. Ora: di cui agli art. 39 a 41 dell'O del 22 ago. 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) – (RS **172.222.1**).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

¹⁶ Ora: ai sensi degli art. 33 e seguenti degli statuti della CPC (RS **172.222.1**).

Art. 6 Godimento ulteriore di indennità per prestazioni di servizio straordinarie

¹ Se lo speciale rapporto di servizio giusta l'articolo 1 lettere c, d e g è sciolto e se, giusta l'articolo 2, il personale interessato rimane al servizio della Confederazione, l'indennità concessa durante lo speciale rapporto di servizio per prestazioni straordinarie nel servizio di volo continua ad essere versata fino al momento in cui l'interessato lascia definitivamente il servizio della Confederazione.

² Il godimento ulteriore dell'indennità comprende, della parte assicurabile:

- a. l'80 per cento per i dipendenti senza diritto all'assegno familiare o ad assegni per figli;
- b.¹⁷ l'85 per cento per i dipendenti che sino al 31 dicembre 1996 avevano diritto all'assegno familiare, ma non ad assegni per figli e che sono andati in pensione prima di tale data;
- c. il 90 per cento per i dipendenti aventi diritto all'assegno familiare e ad assegni per figli.

Art. 7 Disposizioni particolari per persone giusta l'articolo 1 lettera a

¹ Il Consiglio federale può accordare una prestazione secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2 alle persone che, dopo il compimento del 55° anno di età, lasciano la funzione o il comando su loro domanda in virtù dell'articolo 3 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996¹⁸ sulla posizione giuridica se tale dimissione è giustificata dal punto di vista del servizio.¹⁹

² Le persone che, senza colpa propria, vengono esonerate dal servizio dal Consiglio federale giusta l'articolo 4 dell'Ordinanza sulla posizione giuridica hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 5 capoverso 1. Il Consiglio federale può accordare loro una prestazione supplementare giusta l'articolo 5 capoverso 2.

³ ...²⁰

⁴ Il capoverso 3 si applica anche alle persone menzionate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c dell'Ordinanza sulla posizione giuridica che, dopo aver compiuto i 60 anni, domandano di essere liberate dal servizio.

⁵ La rendita supplementare è versata al massimo durante tre anni dall'esonero dalla funzione o dal comando; essa cessa però in ogni caso dopo il compimento del 65° anno di età.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU **1997** 346).

¹⁸ **RS 510.22**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU **2000** 2429).

Art. 8²¹ Ammontare della prestazione supplementare

¹ La prestazione supplementare secondo l'articolo 5 capoverso 2 corrisponde alla differenza tra la somma delle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione, compresa la compensazione del rincaro, delle rendite secondo la legge federale del 20 dicembre 1946²² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la legge federale del 19 giugno 1959²³ sull'assicurazione invalidità, delle rendite dell'assicurazione militare, nonché delle eventuali prestazioni assistenziali della Confederazione in caso di infortunio professionale e delle rendite secondo la legge federale del 20 marzo 1981²⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni e l'80 per cento della retribuzione determinante.

² Se le condizioni sono adempiute, è versata inoltre la rendita per figli secondo l'articolo 41 degli Statuti CPC del 24 agosto 1994²⁵, sempreché tuttavia con la rendita e la prestazione supplementare non sia superato il 90 per cento della retribuzione determinante.

³ Sono considerati retribuzione determinante lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni e le indennità assicurati; vengono presi in considerazione gli aumenti dovuti al rincaro e gli aumenti reali dello stipendio.

⁴ Se la rendita della Cassa pensioni della Confederazione è inferiore al 60 per cento del guadagno assicurato, l'importo equivalente alla differenza tra questa rendita e il 60 per cento è dedotto dalla prestazione supplementare.

Art. 9²⁶**Art. 10** Riduzione delle prestazioni in caso di reddito lavorativo

¹ Se il dipendente liberato dal servizio consegue un reddito lavorativo prima del compimento del 65° anno di età, le rendite e il supplemento fisso della Cassa federale d'assicurazione²⁷ e la prestazione supplementare giusta l'articolo 5 capoverso 2, nonché la rendita supplementare giusta l'articolo 7 capoverso 3 sono ridotti nella misura in cui le prestazioni della Cassa federale d'assicurazione²⁸, addizionate con il reddito lavorativo, superino lo stipendio di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 9 novembre 1987²⁹ sulla Cassa federale di assicurazione (ordinanza CFA DFF).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2429).

²² RS **831.10**

²³ RS **831.20**

²⁴ RS **832.20**

²⁵ RS **172.222.1**

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU **2000** 2429).

²⁷ Ora: Cassa pensioni della Confederazione.

²⁸ Ora: Cassa pensioni della Confederazione.

²⁹ [RU **1987** 1691, **1990** 106, **1993** 3295, RU **1995** 533 art. 15]. Ora: giusta l'art. 3 dell'O del 21 dic. 1994 sulla CPC (RS **172.222.11**).

² Dal reddito lavorativo vengono dedotte le spese necessarie per conseguire il reddito imponibile, giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940³⁰ concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. È possibile una deduzione forfettaria.

³ Dopo il compimento del 65° anno di età le riduzioni decadono.

Art. 11 Rinuncia alle riduzioni

La Cassa federale di assicurazione (CFA)³¹ può, dopo una perizia da parte della sua Commissione, rinunciare in tutto o in parte a una riduzione delle prestazioni per un caso sociale di rigore o se il dipendente, su richiesta della Confederazione, presta servizio nell'ambito di azioni umanitarie o internazionali.

Art. 12 Obbligo di dichiarazione

¹ I dipendenti esonerati dal servizio sono tenuti a dichiarare alla CFA³² eventuali redditi lavorativi.

² Sono tenuti ad autorizzare le amministrazioni fiscali e le casse di compensazione a fornire alla CFA³³ tutte le informazioni necessarie per determinare le prestazioni della cassa pensioni.

Sezione 4: Rimborsi alla cassa pensioni

Art. 13

¹ Le prestazioni giusta la presente ordinanza sono versate dalla CFA³⁴.

² Per le prestazioni giusta l'articolo 5 capoverso 1, il capitale di copertura mancante viene rifiuto alla CFA³⁵ giusta l'articolo 32 capoverso 5 degli Statuti CFA,³⁶ al momento in cui sorge il diritto del dipendente alle prestazioni, attingendo ai fondi generali della Confederazione.

³ Il rimborso può essere scaglionato. Il debito residuo deve fruttare un interesse del 4 per cento. In ogni caso, il debito deve essere estinto prima che il dipendente che ha lasciato il servizio della Confederazione abbia compiuto i 65 anni.

³⁰ [CS 6 358; RU 1948 1077 art. 1, 1950 1477 art. 1, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1971 946, 1973 1064, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072. RU 1991 1184 art. 201]. Vedi ora la LF del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11).

³¹ Ora: Cassa pensioni della Confederazione (CPC).

³² Ora: CPC.

³³ Ora: CPC.

³⁴ Ora: CPC.

³⁵ Ora: CPC.

³⁶ Ora: giusta l'art. 43 cpv. 3 degli Statuti della CPC (RS 172.222.1).

⁴ Le rendite supplementari giusta l'articolo 7 capoverso 3 e le prestazioni supplementari giusta l'articolo 5 capoverso 2 sono rimborsate annualmente alla CFA³⁷, attingendo ai fondi generali della Confederazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

¹ I seguenti atti sono abrogati:

- a. decreto del Consiglio federale del 12 dicembre 1977³⁸ sulla cessazione dell'attività dei piloti d'officina nel servizio di volo della Divisione aerodromi militari;
- b. decreto del Consiglio federale dell'8 novembre 1982³⁹ sulla cessazione dell'attività del personale addetto alla sicurezza di volo dell'Ufficio federale degli aerodromi militari;
- c. decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1973⁴⁰ sui membri della Commissione della difesa militare del Paese, dei comandanti delle divisioni ecc.;
- d. regolamento del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie del 17 aprile 1978⁴¹ sulla cessazione dell'attività dei piloti del gruppo 1 del servizio di volo dell'Ufficio dell'aviazione.

² Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. articolo 9 dell'ordinanza sulla posizione giuridica⁴²;
- b. articoli 38 capoverso 4 e 39 dell'ordinanza del 21 novembre 1990⁴³ sul Corpo degli istruttori;
- c. articoli 9 a 11 del decreto del Consiglio federale del 12 dicembre 1977⁴⁴ sul servizio di volo nell'Aggruppamento dell'armamento.

Art. 15 Modificazione del diritto vigente

¹ L'ordinanza sulla posizione giuridica⁴⁵ è modificata come segue:

³⁷ Ora: CPC.

³⁸ Non pubblicato nella RU.

³⁹ Non pubblicato nella RU.

⁴⁰ Non pubblicato nella RU.

⁴¹ Non pubblicato nella RU.

⁴² [RU 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 1990 3 art. 4, 1992 388 art. 14 cpv. 2 lett. a, 15 cpv. 1. RU 1997 171 appendice n. 1]. Vedi ora l'O del 2 dic. 1996 (RS 510.22).

⁴³ RS 512.41

⁴⁴ Non pubblicato nella RU.

⁴⁵ [RU 1969 279, 1970 1276 I, II, 1973 1699, 1979 640, 1980 381, 1983 545, 1990 3 art. 4. RU 1997 171 appendice n. 1]. Vedi ora l'O del 2 dic. 1996 (RS 510.22).

Art. 6 secondo periodo

...

² L'ordinanza del 19 novembre 1986⁴⁶ sul servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 34 secondo periodo

...

Art. 35 cpv. 3 e 5 lett. a-c

...

Art. 16⁴⁷ Disposizioni transitorie

¹ Ai dipendenti il cui rapporto di servizio è sciolto prima del 1° gennaio 2004 in base all'articolo 3 la prestazione supplementare secondo l'articolo 8 è versata fino a 65 anni compiuti.

² Ai dipendenti il cui rapporto di servizio è sciolto tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2010 in seguito al raggiungimento del limite d'età stabilito all'articolo 3, la prestazione supplementare secondo l'articolo 8 è versata tra i 63 e i 65 anni compiuti secondo la seguente scala decrescente:

- a. I dipendenti che dopo i 58 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l'articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta:

Anno di nascita	1946	7/8
	1947	6/8
	1948	5/8
	1949	4/8
	1950	3/8
	1951	2/8
	1952	1/8

- b. I dipendenti che dopo i 60 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l'articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta:

Anno di nascita	1944	7/8
	1945	6/8
	1946	5/8
	1947	4/8
	1948	3/8
	1949	2/8

⁴⁶ [RU 1986 2458, 1988 172 564, 1991 1475, 1992 388 art. 15 cpv. 2, 1994 211. RU 1995 98 art. 37 cpv. 2]

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2429).

Anno di nascita	1950	1/8
c. I dipendenti che dopo i 62 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l'articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta:		
Anno di nascita	1942	7/8
	1943	6/8
	1944	5/8
	1945	4/8
	1946	3/8
	1947	2/8
	1948	1/8

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° dicembre 1991.

